

La presente deliberazione viene affissa il 23 GIU. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 334 del 22 GIU. 2010

**Oggetto: Tar Campania – Ricorso- Antech S.p.A. c/ - Provincia di Benevento + Marsec S.p.A. -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | ASSENTE |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 07/06/2010 la Antech S.p.A. agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento + Marsec S.p.A. dinanzi al Tar Campania per il risarcimento dei danni relativi alla fornitura e posa in opera di una antenna per la recizione di dati satellitari, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n. 460/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio dal Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Antech S.p.A. c/ Provincia di Benevento + Marsec S.p.A. dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 07/06/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 460/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 460/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 07/06/010 dinanzi al Tar Campania dalla Antech S.p.A. c/ Provincia di Benevento + Marsec S.p.A. per il risarcimento dei danni relativi alla fornitura e posa in opera di una antenna per la ricezione di dati satellitari, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Ariello Cimitile)

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 GIU. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 GIU. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 27 AGO. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 LUG. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 27 AGO. 2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Copia per			
2 SETTORE	ALL. ORR. NR PERSONALE	2100	prot. n. _____
SETTORE			il _____ prot. n. _____
SETTORE		28.6.10	il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti			il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione			il _____ prot. n. _____

conf. capigruppo

COPIA

131
PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 GIU. 2010
P.P. 11
PRESIDENTE

Il presente documento è formato da n. 9 pagine.

~~Si chiede apposizione timbro postale per data certa.~~

14 GIU. 2010

(Avv. Marcello Mancuso n.q.)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI
RICORSO**

Nell'interesse di Antech S.P.A., con sede in S. Giovanni La Punta, Via V. E. Orlando 7, P. IVA 02653880878, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gianluca Torrisi giusta poteri, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dagli avvocati Marcello Mancuso CF MNC MCL 70D08 G273C e Alfonso Erra CF RRE LNS 61T13 F839N ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Napoli alla via G. Melisurgo, 4

CONTRO

- Provincia di Benevento, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell' Ente in Benevento, Rocca dei Rettori
- Marsec S.P.A., in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede in Benevento, via Perlingieri 1, in località Pacevecchia

Per il Risarcimento

dei danni derivanti dalla responsabilità precontrattuale, o comunque altrimenti qualificata, scaturenti dal comportamento illegittimo e scorretto

venuto in relazione al procedimento relativo alla
procedura negoziata per la fornitura e posa in opera
di una antenna per la ricezione di dati satellitari
e unità di software di funzionamento da installarsi in
Benevento, località piano Cappelle.

FATTO

La Giunta Regionale della Campania, nella propria
seduta del 1 febbraio 2008, ha stabilito (deliberazione
n. 212) di porre in essere tutti gli atti necessari
per pervenire alla installazione di una antenna per
la ricezione di dati satellitari con particolari
caratteristiche, nell'ambito del POR Campania 2000/
06, Asse VI - Misura 6.2 - Azione C, fissando quale
termine ultimo per l'effettuazione delle opere relative
e rendicontazione quello del 15 ottobre 2008.

La Marsec S.p.A. ha dunque adottato, in aderenza a
quanto stabilito nella citata delibera, a porre in
essere gli ulteriori atti per la effettuazione della
procedura negoziata a ciò preordinata.

In particolare, nella richiesta di offerta prot. 1128
del 06 maggio 2008, MARSEC ha stabilito le
caratteristiche tecniche del manufatto e del software
di funzionamento, ed indicato quale termine ultimo lo
stesso previsto nella delibera regionale.

La ricorrente ha presentato un proprio elaborato,
nel quale ha chiarito la tipologia di prestazione

- 2.8) Buste paga del personale impiegato;
- 2.9) Dichiarazione sostitutiva relativa alle ore uomo impiegate;
- 2.10) Garanzia fideiussoria;
- 2.11) N° 2 memorie infraprocedimentali;
- 2.12) Proposta tecnica Antech per Marsec;
- 2.13) Delibera Giunta Provinciale di Benevento n.62 del 10.03.2009 di revoca della precedente Delibera n.452 del 03.10.2008;
- 2.14) Nota della Provincia di Benevento inviata a Marsec;
- 2.15) Nota Marsec inviata ad Antech;
- 2.16) Documentazione relativa alle richieste di pagamento per ordini effettuati;
- 2.17) Sentenza n.757/2009 TAR Campania (sezione ottava).

Con espressa richiesta, trattandosi giurisdizione esclusiva, di sentire a conferma i soggetti dichiaranti, ove ritenuto rilevante e necessario, e di disporre accertamento ed indagine tecnica volti a quantificare rettamente il danno.

Caltanissetta / Napoli, *M. Mancuso* 2009

Avv. Marcello Mancuso

Avv. Alfonso Erra

e stabilito i tempi tecnici minimi per la utile effettuazione della stessa.

In esito al procedimento relativo Marsec S.P.A. ha disposto l'aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente.

La Provincia di Benevento non ha adottato alcun provvedimento circa l'aggiudicazione definitiva nei termini di legge.

Ciò è avvenuto nonostante l'odierna ricorrente, in tre successive riprese, abbia evidenziato la conseguente impossibilità del rispetto dei tempi di esecuzione e rendicontazione tassativamente prescritti, e i relativi danni che ne derivano.

La ricorrente, infatti, ha affrontato ingenti spese e impiegato propri dirigenti di alto livello per portare avanti la trattativa e seguire il procedimento, ha affrontato spese vive; ha spiccato ordini di materiali e servizi necessari per l'effettuazione della fornitura, che per gli stringenti tempi imposti dalla amministrazione sono stati di necessità intanto evasi, pena altrimenti l'impossibilità di onorare l'impegno.

In esito alle iniziative adottate in sede giudiziaria a fronte dell'evidente silenzio inadempimento dell'Amministrazione, che hanno visto l'Amministrazione medesima soccombente, e di fronte alla richiesta di ottemperanza, l'amministrazione ha adottato una delibera che ha vanificato tutto il procedimento

amministrativo svolto sino ad allora, dirottando le risorse economiche su altri obbiettivi.

DIRITTO

Alla evidente buona fede della ricorrente ha fatto riscontro il comportamento scorretto e negligente della Pubblica Amministrazione, che deve essere tenuta responsabile di ogni danno, diminuzione patrimoniale o esborso, patito o patiendo dalla ricorrente, ivi inclusi quelli relativi a perdita di chances e danno all'immagine, da quantificare anche equitativamente.

Si deduce infatti la configurabilità nella fattispecie che occupa di una responsabilità precontrattuale delle Amministrazioni resistenti, su cui gravava l'obbligo giuridico sancito dall'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, essendovi tra le parti un rapporto di affidamento che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela.

Tale responsabilità sussiste sicuramente quando l'amministrazione, dopo aver bandito una gara d'appalto e dopo la sua aggiudicazione provvisoria, ne ritirò d'ufficio gli atti con inescusabile ritardo, sulla base di opinabili e del tutto interne valutazioni di convenienza di allocazione della spesa che, per vero, andavano fatte ben prima di coinvolgere innocenti contraenti nelle proprie spire; con ciò evidenziando superficialità e negligenza della condotta.

Superficialità e negligenza che hanno portato la ricorrente, impresa che da anni opera sul mercato della realizzazione di infrastrutture satellitari, ad esporsi con fornitori internazionali che adesso la braccano per rilevantissimi importi.

Che tali esposizioni siano state indotte esclusivamente dall'agire convulso e dai limiti serrati imposti dall'Amministrazione, e che tale situazione arrechi rilevantissimo danno alla reputazione ed al decoro imprenditoriale della ricorrente, in un ambito ristretto e specialistico quale quello in questione, non occorre rimarcare.

Vanno liquidati e gli interessi e la rivalutazione, se dovuta, in considerazione della consistenza di debito di valore del risarcimento dei danni, e della qualità di imprenditore commerciale rivestita dalla ricorrente, che deve accedere al credito bancario per provvedersi delle risorse necessarie all'attività di impresa, con applicazione dei tassi di mercato, quali determinati dal competente Ministero ex l. 108/96.

VOGLIA DUNQUE IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ADITO

- Condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra di loro, o quella che sarà ritenuta responsabile, al pagamento della somma atta a reintegrare la sfera giuridica della ricorrente, quale ritenuta di giustizia, od anche equitativamente quantificata, per

spese vive, controvalore delle risorse umane impiegate, esborsi per ordini ed ogni altra, ivi incluso il danno da perdita di chances ed il danno all'immagine ed alla reputazione imprenditoriale, con interessi e rivalutazione, considerata la qualità di imprenditore commerciale della ricorrente;

- Con particolare riferimento alle pendenze in atto con fornitori, dire sin d'ora tenute le Amministrazioni resistenti in solido tra di loro, o quella che sarà ritenuta responsabile a tenere indenne la ricorrente da ogni e qualsiasi esborso o minusvalenza in cui incorrerà a cagione dei fatti dannosi esposti;
- vittoria di spese e compensi.

Si deduce il versamento, a titolo di contributo unificato, della somma di euro 500,00.

In via istruttoria, la ricorrente:

- 1) Chiede disporsi l'esibizione di tutti i documenti amministrativi inerenti il procedimento in esame, che si trovino nella disponibilità degli Enti resistenti;
- 2) Produce i seguenti documenti:
 - 2.1) Delibera Giunta Regionale Campania n°212;
 - 2.2) Richiesta di offerta Marsec S.P.A.;
 - 2.3) Offerta Antech S.P.A.;
 - 2.4) Atto di aggiudicazione provvisoria;
 - 2.5) N° 2 note di diffida e sollecito;
 - 2.6) Ulteriori note di sollecito;
 - 2.7) Ordini relativi alla fornitura e note di sblocco;

- 2.8) Buste paga del personale impiegato;
- 2.9) Dichiarazione sostitutiva relativa alle ore uomo impiegate;
- 2.10) Garanzia fideiussoria;
- 2.11) N° 2 memorie infraprocedimentali;
- 2.12) Proposta tecnica Antech per Marsec;
- 2.13) Delibera Giunta Provinciale di Benevento n.62 del 10.03.2009 di revoca della precedente Delibera n.452 del 03.10.2008;
- 2.14) Nota della Provincia di Benevento inviata a Marsec;
- 2.15) Nota Marsec inviata ad Antech;
- 2.16) Documentazione relativa alle richieste di pagamento per ordini effettuati;
- 2.17) Sentenza n.757/2009 TAR Campania (sezione ottava).

Con espressa richiesta, trattandosi giurisdizione esclusiva, di sentire a conferma i soggetti dichiaranti, ove ritenuto rilevante e necessario, e di disporre accertamento ed indagine tecnica volti a quantificare rettamente il danno.

Caltanissetta / Napoli, *M. Mancuso*

Avv. Marcello Mancuso

.....

Avv. Alfonso Erra

.....

PROCURA SPECIALE E MANDATO


Nella mia qualità di legale rappresentante della Antech S.p.A. giusta poteri, costituisco e nomino miei speciali procuratori e difensori nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, attribuendo loro ogni potere di legge, gli avv. Marcello Mancuso e Alfonso Erra, presso il cui studio in Napoli, via G. Melisurgo, 4 eleggo domicilio.

.....
.....

Vera firma
.....
.....

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE cron. N. 131 :

Io sottoscritto avv. Marcello Mancuso, difensore e procuratore come in atti di ANTECH S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gianluca Torrisi, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta del 04.03.04, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto, "Ricorso", a: Provincia di Benevento, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento, Rocca dei Rettori, a mezzo posta da Caltanissetta, Uffici di via Leone XIII
Caltanissetta, data del timbro postale



(Avv. Marcello Mancuso n.q.)
.....
.....

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE cron. N. :

Io sottoscritto avv. Marcello Mancuso, difensore e
procuratore come in atti di ANTECH S.p.a. in persona
del legale rappresentante pro tempore Dott. Gianluca
Torrise, giusta autorizzazione del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta del
04.03.04, ho notificato copia conforme all'originale
del suesteso atto, "Ricorso", a: Marsec S.P.A., in
persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato
per la carica presso la sede in Benevento, via
Perlingieri 1, in località Pacevecchia, a mezzo posta
da Caltanissetta, Uffici di via Leone XIII
Caltanissetta, data del timbro postale

(Avv. Marcello Mancuso n.q.)

.....